

cembre 1848, in modo che i nomi de' nuovi iscritti siano chiaramente distinti dagli altri. Le liste staranno ostensibili nei successivi giorni 2 e 3 agosto, dalle ore 10 antimeridiane alle 5 pomeridiane. Entro questi due giorni 2 e 3, gli Uffici ricevono e giudicano tutti i reclami secondo l'art. 22 della legge elettorale più volte nominata; ed eseguiranno le eventuali correzioni.

• 9. Le elezioni dei rappresentanti dello stato di Venezia che devono comporre l'Assemblea dopo il 14 agosto p. v., avranno luogo nei giorni 5 e 6 agosto. Gli Uffici di circondario staranno aperti per ricevere le schede, nel primo giorno dalle ore 8 antim. alle 5 pom., e nel secondo giorno dalle ore 8 antim. alle 8 pom. Le schede, che fossero stampate o litografate, saranno nulle.

• 10. Nel giorno 7 agosto, gli Uffici di circondario procederanno allo spoglio delle schede.

• 11. Terminato lo spoglio delle schede, proclamati i nomi de' nuovi rappresentanti, e datone avviso ai medesimi, gli Uffici di circondario trasmetteranno tutti gli atti suggellati alla presidenza dell'attuale Assemblea, per essere consegnati all'Assemblea nuova, la quale si raccoglierà il 15 agosto, e procederà alla verifica dei poteri.

• 12. Se alcuno fosse eletto rappresentante in più circondarii, farà la sua dichiarazione di scelta subito, o al più tardi 24 ore dopo la verifica dei poteri, e la nuova Assemblea provvederà per la sostituzione. Se la dichiarazione non fosse fatta entro il detto termine, sarà deciso in adunanza, per mezzo della sorte, a qual circondario apparterrà il rappresentante che non avesse fatto la scelta.

• 13. La verifica dei poteri, e le nuove elezioni, pel caso che la rappresentanza di qualche circondario fosse rimasta incompleta, seguiranno colle norme degli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del *Regolamento per l'Assemblea*.

• 14. Il Governo provvisorio è incaricato della esecuzione. •

Il *presidente*: Secondo il Regolamento, l'Assemblea deve ora fissare il tempo per la discussione. Prima però credo di dover fare un'avvertenza. La Commissione, nel suo rapporto, propone che si voglia dichiarare il presente progetto una proposta di urgenza, quantunque ciò non sia conforme al Regolamento, perchè già a quest'ora due Commissioni speciali riferirono sull'argomento.

Secondo il Regolamento, le proposte d'urgenza debbono esser deposte sul banco della presidenza ed annunziate all'Assemblea, la quale nomina una Commissione per fare rapporto sull'urgenza, e, questa ammessa, una seconda Commissione pel rapporto definitivo. Nel caso presente, noi abbiamo già il rapporto sul merito bello e fatto. La questione d'urgenza si risolve dunque nel decidere se l'Assemblea debbe discutere e votare una sola volta o passare a tre deliberazioni sulle conclusioni della Commissione.

Or mi fo lecito di fare un'osservazione. Questa, che la Commissione chiama *proposta di legge*, non è in vero una legge nuova, ma un regolamento piuttosto, od un'ordinanza, con cui si cerca che la legge elet-